CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 44-sexies

Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili

L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.

Versione in vigore dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	III — Esercizio dell'attività assicurativa
Capo	IV — Fondi propri
Sezione	I — Determinazione dei fondi propri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-44-sexies-fondi-propri-relativi-a-contratti-particolari-con-partecipazione-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it